

Edizione di venerdì 1 settembre 2017

AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata anche per le imprese minori

di **Sandro Cerato**

CONTENZIOSO

La motivazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie

di **Luigi Ferrajoli**

ACCERTAMENTO

Gli utili in nero riaprono i termini di prescrizione dell'accertamento

di **Marco Bargagli**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento d'azienda: regime opzionale di tassazione

di **Federica Furlani**

ACCERTAMENTO

Accessi, ispezioni e verifiche fiscali della Guardia di Finanza - parte I°

di **Angelo Ginex**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata anche per le imprese minori

di **Sandro Cerato**

Con la recente [risoluzione 100/E del 27 luglio](#) scorso l'Agenzia ha risposto ad un'istanza di interpello formulata da una **società di persone in contabilità semplificata** che intende **assegnare ai due soci l'unico immobile presente nel patrimonio societario**. La questione attiene alla possibilità di procedere con l'assegnazione agevolata pur in assenza di **riserve patrimoniali da utilizzare a fronte dello "scarico" del bene** immobile dalla contabilità della società, tenendo conto che secondo quanto precisato nella [circolare 37/E/2016](#) è possibile fruire della disciplina agevolativa solo in presenza di **riserve disponibili di utili e/o di capitale di importo almeno pari al valore contabile del bene** oggetto di assegnazione. In assenza di tali riserve, precisa la stessa circolare, non sarebbe possibile fruire della disciplina agevolativa, ferma restando la possibilità di procedere con la **cessione agevolata del bene** poiché per tale ultima operazione non è richiesta la presenza di alcuna riserva nel patrimonio sociale. Nella risoluzione in commento è evidenziato che la precisazione contenuta nella [circolare 37/E/2016](#) è finalizzata a richiamare il **corretto comportamento contabile** che la società deve tenere per assegnare il bene ai soci, poiché tale operazione richiede necessariamente l'utilizzo delle **riserve presenti nel patrimonio netto della società**. Tale aspetto, peraltro, incide anche sulla successiva eventuale tassazione in capo al socio in funzione della tipologia di riserve utilizzate (di utili o di capitale). Tuttavia, continua l'Agenzia, *"tale precisazione non è applicabile nei casi in cui, in sede contabile, l'assegnazione dei beni ai soci non richiede l'annullamento delle riserve rilevate in contabilità"*. Pertanto, anche per le società che adottano il **regime di contabilità semplificata** è possibile fruire dell'assegnazione agevolata, **non essendovi alcuna preclusione in tal senso nella norma agevolativa**. Il passaggio più interessante contenuto nella [risoluzione 100/E](#) riguarda la circostanza che la possibilità in questione sarebbe coerente *"con quanto evidenziato nella stessa circolare 37/E che, nell'ambito della tassazione in capo al socio, prevede la possibilità per la società in contabilità semplificata, e quindi in assenza di bilancio, di effettuare l'assegnazione agevolata in esame"*. In altre parole, l'Agenzia conferma la possibilità per le **società in contabilità semplificata di assegnare in via agevolata gli immobili ai soci** anche tenendo conto che l'operazione stessa può determinare una tassazione in capo al socio. Come noto, tale ultima questione è particolarmente delicata, poiché la [circolare 37/E/2016](#) ha confermato che **se il valore del bene assegnato è superiore al costo fiscale, la differenza costituisce reddito imponibile in capo al socio assegnatario (cd. "sottozero")**. E tale aspetto assume dei connotati ancor più critici **per le società in regime di contabilità semplificata in cui la ricostruzione del costo fiscale della partecipazione è più difficile mancando il patrimonio netto**. L'[articolo 68, comma 6, del Tuir](#) dispone che il **costo fiscale della partecipazione** nei soggetti Irlpef di cui all'[articolo 5 del Tuir](#) è aumentato o diminuito rispettivamente dei redditi e delle perdite imputate per trasparenza, ed è ridotto degli utili distribuiti ma fino a concorrenza dei redditi imputati in precedenza. Risulta del tutto evidente che mentre il

monitoraggio dei redditi e delle perdite imputate per trasparenza deriva dalle dichiarazioni presentate, il **controllo degli utili distribuiti** è un'operazione che mal si concilia con il regime contabile adottato dalla società. Ciò determina maggiori difficoltà per la **verifica di eventuali profili di tassazione in capo al socio assegnatario**, fermo restando che la [risoluzione 100/E](#), pur occupandosi dei profili contabili in capo alla società, non esclude quanto già precisato in merito ai riflessi in capo ai soci.



Seminario di specializzazione

**L'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E LA
TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

La motivazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie

di **Luigi Ferrajoli**

Con la [sentenza n. 17457 del 14 luglio 2017](#), la Corte di Cassazione è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi in tema di validità **dell'autorizzazione alle indagini bancarie**.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva **effettuato una verifica su conti correnti accesi** da un soggetto e da una società su cui, nell'anno 1999, erano stati effettuati versamenti bancari e **prelevamenti** per centinaia di migliaia di euro, non giustificati dal legale rappresentante della persona giuridica né evidenziati nei registri obbligatori contabili della società stessa.

Tali rilievi **erano stati trasfusi in un processo verbale di constatazione** e, con separati avvisi di accertamento, alla società venivano conseguentemente contestati ricavi non dichiarati ai fini Irap ed Iva, mentre ai soci i rispettivi maggiori redditi di partecipazione.

Sia i soci, sia la persona giuridica proponevano ricorsi, **accolti in primo grado** dalla Commissione Tributaria Provinciale. I successivi appelli coltivati dall'Ufficio venivano rigettati dalla Commissione Tributaria Regionale.

In particolare, il Giudice dell'appello aveva **ritenuto che la mancata produzione**, da parte dell'Agenzia, **di copia dell'autorizzazione a procedere** agli accertamenti bancari aveva reso illegittimo l'avviso di accertamento. Per quanto concerne i soci, l'illegittimità degli avvisi di accertamento **relativi al reddito di partecipazione traeva origine e giustificazione dall'annullamento dell'atto impositivo** inerente il reddito di impresa della società.

Avverso tale decisione, **l'Agenzia proponeva ricorso avanti la Suprema Corte**, enunciando tre distinti motivi di impugnazione.

In particolare, con il primo, ritenuto poi assorbente dal Giudice di legittimità, l'Ufficio ha affermato la **violazione degli articoli 32 D.P.R. 600/1973** (*"poteri degli uffici"*) e **51 D.P.R. 633/1972** (*"attribuzioni e poteri degli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto"*) **ritenendo che l'autorizzazione risultasse dal processo verbale di constatazione richiamato dall'avviso di accertamento** e, più specificamente, che la stessa fosse stata rilasciata dal Comando Regionale della Guardia di Finanza.

Il Giudice di legittimità ha accolto tale motivo, enunciando che, in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie **l'autorizzazione risponde a finalità di "mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti"**

d'imposta e non richiede alcuna motivazione".

Per tale ragione, la Corte di Cassazione, richiamando propria precedente giurisprudenza, ha osservato che ***"la mancata esibizione della stessa all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall'Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l'illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente"***.

Inoltre, secondo il Collegio, ***"l'autorizzazione necessaria agli uffici per l'espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall'indicazione dei motivi, non solo perché in relazione ad essa la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto invece stabilito per gli accessi e le perquisizioni domiciliari, ma anche perché la medesima, nonostante il nomen iuris adottato, esplicando una funzione organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e avendo natura di atto meramente preparatorio, inserito nella fase di iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento, non è nemmeno qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per le quali, rispettivamente, l'art. 3 1° comma, L. 7 agosto 1990 n. 241, e l'art. 7 l. 27 luglio 2000 n. 212, prevedono l'obbligo di motivazione"***.

La **Corte ha considerato meritevole di accoglimento tale motivo** e, conseguentemente, ha valutato che in esso fossero stati assorbiti gli altri due, con i quali era stata censurata l'omessa attivazione dei poteri istruttori previsti dall'[articolo 7 D.Lgs. 546/1992](#) mediante **l'ordine di esibizione dell'autorizzazione e il vizio di motivazione della sentenza**.

Alla luce di ciò, la Suprema Corte **ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza** impugnata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale territorialmente competente, in diversa composizione, la quale dovrà provvedere in ordine anche alle spese del precedente giudizio di legittimità.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0

CON LUIGI FERRAJOLI

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Gli utili in nero riaprono i termini di prescrizione dell'accertamento

di **Marco Bargagli**

La Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 7592 depositata il 23 marzo 2017](#), ha affrontato il tema della **prescrizione in ambito tributario**, nell'ipotesi di percezione di **dividendi sottratti a tassazione**.

In merito, la **normativa sostanziale di riferimento** è contenuta [nell'articolo 43 del D.P.R. 600/1973](#), nella versione modificata dall'[articolo 1, della Legge 208/2015](#), in vigore dal **1 gennaio 2016**, a mente del quale gli **avvisi di accertamento** devono essere **notificati**, a **pena di decadenza**, entro il **31 dicembre** del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata **presentata la dichiarazione**.

Tuttavia, nei casi di **omessa presentazione** del modello redditi o di presentazione della **dichiarazione nulla**, l'avviso di accertamento **può essere notificato** entro il **31 dicembre** del **settimo anno successivo** a quello in cui la **dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata**.

Infine, sino alla **scadenza dei termini** sopra indicati, l'avviso di accertamento da parte dell'ufficio può **essere integrato o modificato in aumento** mediante la **notificazione di nuovi avvisi**, sulla base della **sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi** da parte dell'**Agenzia delle Entrate**.

In merito, nell'avviso **devono essere specificamente indicati**, a **pena di nullità**, i **nuovi elementi** e gli **atti o fatti** attraverso i quali **sono venuti a conoscenza** dell'ufficio delle imposte.

Nel caso esaminato da parte della suprema Corte, l'**Amministrazione finanziaria** aveva **proposto ricorso** avverso la decisione espressa nei primi **due gradi di giudizio**, in quanto l'ufficio **aveva integrato** l'avviso di accertamento sulla base della **sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi**, senza che apparentemente **ricorressero i presupposti indicati dalla norma**.

Nello specifico, la Commissione Tributaria Regionale rilevava quanto segue: *“per un verso, che l'Ufficio avrebbe fatto uso del potere integrativo, senza la ricorrenza del presupposto richiesto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 (sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, non conosciuti e non conoscibili al momento dell'originario atto accertativo) e, per altro verso, che la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio sarebbe stata difficilmente ipotizzabile, a causa della conflittualità dei rapporti .. omissis ... con il resto della compagine societaria”*.

Ciò posto gli ermellini, nella citata [ordinanza n. 7592/2017](#), hanno ritenuto che **l'avviso di accertamento** risultava **pienamente in linea** con le **prescrizioni richieste dalla Legge**, anche nell'ipotesi in cui vengano ravvisati **nuovi elementi non individuabili preventivamente** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Infatti, in tema di **accertamento delle imposte sui redditi**, i **dati non ancora in possesso dell'ufficio fiscale** che ha emesso l'avviso di accertamento al **momento dell'adozione di esso** costituiscono, ai sensi dell'[articolo 43, comma 3, del D.P.R. 600/1973](#), **elementi sopravvenuti** che **legittimano l'integrazione o la modificazione in aumento dell'avviso di accertamento**, mediante **notificazione di nuovi avvisi**.

Infatti, il **contenuto preclusivo** previsto dalla norma è **limitato** al solo **divieto di fondare** il medesimo **avviso integrativo** sulla base di una **mera rivalutazione** o di un **maggior apprendimento di dati** già originariamente in possesso dell'ufficio procedente, come già affermato dalla stessa Corte di Cassazione con [sentenza n. 576 del 15 gennaio 2016](#).

Nella fattispecie esaminata, agli accertamenti esperiti su un **determinato soggetto economico**, che avevano dato luogo al **primo accertamento**, si erano aggiunti **quelli successivi a carico di un'altra società**, che costituivano sicuramente **un elemento nuovo** e che avevano **originato il secondo avviso**, mentre il **terzo avviso** non era da considerarsi come un **atto integrativo**, bensì come un **atto di rettifica in autotutela** non espressamente disciplinato dall'[articolo 43 del D.P.R. 600/1973](#).

Inoltre, sempre in **materia di imposte sui redditi**, nell'ipotesi di **società di capitali a ristretta base sociale**, è ammissibile la **presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili**, che **non si pone in contrasto** con il **divieto di presunzione di secondo grado**, in quanto il **fatto noto** non è dato dalla **sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società**, bensì dalla **ristrettezza dell'assetto societario**, che implica un **vincolo di solidarietà** e di **reciproco controllo dei soci nella gestione sociale**.

Sul punto, la **presunzione dell'Ufficio** si basava infatti sugli **accertamenti esperiti a carico delle due società** di cui un determinato soggetto **era socio**, mentre gli elementi addotti dalla Commissione Tributaria Regionale, per giustificare il **superamento della presunzione legale**, risultavano **legati ad elementi probabilistici ed astratti** riferiti alla **conflittualità del contribuente con gli altri soci**, del tutto **inconsistenti** per dimostrare che il **reddito presunto** sulla base del **redditometro non esiste o esiste in misura inferiore**.

Per tale motivo la suprema Corte, **accogliendo il ricorso** dell'Ufficio, ha rinviato per nuova valutazione alla **Commissione Tributaria Regionale**, in **diversa composizione**, con l'indicazione di **attenersi ai principi di diritto** affermati in **sede di legittimità**.

Seminario di specializzazione

L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA: QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento d'azienda: regime opzionale di tassazione

di **Federica Furlani**

L'operazione di **conferimento d'azienda**, ovvero sia l'operazione in cui un'azienda/ramo aziendale viene apportato ad un ente (conferitaria) giuridicamente diverso dall'impresa conferente, che riceve come contropartita le relative partecipazioni, è regolata dal punto di vista delle imposte sui redditi dall'[articolo 176 del Tuir](#).

Tale norma prevede:

- quale regime ordinario, quello della **neutralità fiscale**: l'operazione di conferimento non comporta cioè il **realizzo** né di plusvalenze né di minusvalenze;
- quale **regime opzionale** ([articolo 176, comma 2-ter, Tuir](#)), la possibilità di riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio relativi all'azienda ricevuta, dietro versamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap.

In particolare la disposizione prevede la possibilità di **affrancamento** dal punto di vista fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, compreso l'avviamento, dove, per maggior valore, si intende la differenza tra il valore di iscrizione dei beni ricevuti dal conferitario e il loro ultimo valore fiscalmente riconosciuto presso il soggetto conferente.

L'opzione per il regime descritto deve essere esercitata nella **dichiarazione dei redditi**:

- relativa al periodo di imposta nel corso del quale l'operazione è stata posta in essere;
- oppure, al più tardi, relativa al periodo di imposta successivo.

L'opzione si considera perfezionata con il **versamento della prima delle tre rate** dell'imposta sostitutiva dovuta, la cui aliquota è determinata a scaglioni:

- **12%** sulla parte dei maggiori valori assoggettati a tassazione entro i 5 milioni di euro;
- **14%** sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- **16%** sulla parte superiore a 10 milioni di euro.

L'imposta va versata in tre rate annuali (codice tributo "1126"):

- la prima rata, **pari al 30%**, va versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e dell'Irap relative al periodo di imposta in cui è avvenuta

- l'operazione straordinaria o a quello successivo, in caso di opzione ritardata (fatto salvo il differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%);
- alla seconda rata, pari al 40%, e alla terza, pari al 30%, si applicano gli **interessi** nella misura del 2,5%, e vanno versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'Irap dei periodi di imposta successivi a quelli di esercizio dell'operazione.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva può avere ad oggetto la totalità dei maggiori valori relativi agli elementi dell'attivo costituenti **immobilizzazioni materiali** ed **immateriali**, ma può anche riguardare solo una parte degli stessi.

È inoltre possibile assoggettare ad imposta sostitutiva solo una parte delle differenze tra il valore civile e il valore fiscale rilevate dal soggetto conferitario.

L'importante è che l'imposta sostitutiva sia applicata per **categorie omogenee** di immobilizzazioni, ovverosia con riferimento ai beni immobili è necessario distinguere nelle seguenti cinque categorie:

- aree fabbricabili aventi medesima destinazione urbanistica;
- aree non fabbricabili;
- fabbricati strumentali per destinazione;
- fabbricati strumentali per natura;
- immobili patrimoniali.

Per i beni mobili le categorie omogenee si formano sulla base dell'anno di acquisizione e del coefficiente di ammortamento, mentre per le **immobilizzazioni immateriali** l'imposta sostitutiva può essere applicata anche su ognuna **singolarmente**.

L'opzione per il regime opzionale dell'imposta sostitutiva permette al conferitario il **riconoscimento** dei maggiori valori, ai fini dell'ammortamento, a partire dal **periodo di imposta successivo** a quello dell'opzione.

Il mantenimento di tale agevolazione richiede infine che i beni affrancati siano **mantenuti per almeno i quattro periodi di imposta successivi**, pena la riduzione del costo fiscale riconosciuto con l'affrancamento.

Nel caso di conferimento d'azienda avvenuto nel corso del 2016, l'esercizio dell'opzione poteva avvenire mediante versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva entro il 31 luglio 2017 (oppure entro il 21 agosto 2017 con la maggiorazione dello 0,40%) e con l'indicazione nel quadro RQ del modello Redditi SC 2017.

SEZIONE VI-A Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (art. 1, c. 47 della L. n. 244/2007 e art. 176 del Tuir)	Materiali		Immateriali		Imponibile del periodo d'imposta	Imponibile del periodo d'imposta precedente	Imposta
	RQ21	Maggiori valori dei beni 2015	1	2	3	4	5
	RQ22	Maggiori valori dei beni 2016	1	2	3		5
	RQ23	Totale imposte					
	RQ24	Prima rata dovuta					

Nello stesso quadro (rigo RQ21) potranno essere inseriti i **maggiori valori** relativi a conferimenti avvenuti nel 2015, per i quali si è optato per l'applicazione “**ritardata**” dell'imposta sostitutiva.

Master di specializzazione

LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Accessi, ispezioni e verifiche fiscali della Guardia di Finanza - parte I°

di Angelo Ginex

In materia di **imposte sui redditi** e di **imposta sul valore aggiunto**, i **poteri di accesso, ispezione e verifica fiscale** sono disciplinati dagli [articoli 33 D.P.R. 600/1973](#) e [52 D.P.R. 633/1972](#).

In particolare, tali norme prevedono che gli impiegati degli uffici delle imposte e i militari della Guardia di Finanza possano eseguire le seguenti **tipologie di accesso**:

- **accesso presso i locali ove viene esercitata l'attività imprenditoriale/professionale**, che è subordinato al rilascio dell'**autorizzazione del capo dell'ufficio**;
- **accesso presso i locali ad uso promiscuo** (ovvero, i locali utilizzati sia per l'esercizio dell'attività commerciale/professionale sia come abitazione), che è subordinato al rilascio dell'**autorizzazione del P.M.**;
- **accesso presso l'abitazione del contribuente**, che è subordinato al rilascio dell'**autorizzazione del P.M.**, la quale, a sua volta, può essere emessa solo in presenza di **gravi indizi di evasione**.

L'**ispezione documentale** si estende a tutti i **libri, registri, documenti e scritture**, compresi quelli la cui tenuta o conservazione non sia obbligatoria, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite **apparecchiature informatiche** installate in detti locali.

Di **ogni accesso** deve essere redatto un **processo verbale giornaliero**, dal quale devono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente (o a chi lo rappresenta), le risposte ricevute e la sottoscrizione del contribuente (o di chi lo rappresenta) o il motivo della mancata sottoscrizione.

Ogni **documento, dato o informazione** oggetto di espressa richiesta dei verificatori **non esibito/fornito** nel corso della verifica configura un **rifiuto di esibizione** e dà luogo alle conseguenze per esso previste.

Ai sensi dell'[articolo 7 D.L. 70/2011](#), gli **accessi** disposti da **funzionari della Guardia di Finanza** devono essere effettuati, per quanto possibile, **in borghese**.

Locali dove si svolge l'attività commerciale/professionale

Per quanto concerne l'accesso nei **locali dove si svolge l'attività commerciale o agricola, nulla è previsto in ordine alla presenza dell'imprenditore**. Pertanto, ove il titolare non sia presente, l'accesso sarà comunque intrapreso, con l'assistenza della persona, che sia incaricata delle operazioni tipiche dell'attività esercitata, presente sul posto, ferma restando la possibilità del titolare o del rappresentante legale di incaricare al riguardo qualsiasi altro soggetto.

Al contrario, l'accesso nei **locali destinati all'esercizio di arti o professioni** va eseguito **alla presenza del titolare dello studio o di un suo delegato**.

Autoveicoli e natanti

Le norme procedurali in tema di **autorizzazioni** si applicano anche in relazione agli **autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto terzi**, al fine di ricerche di merci o altri beni viaggianti.

Conseguentemente, la **verifica** effettuata nell'**automobile condotta dall'amministratore della società** è **legittima**, anche **in assenza di autorizzazione del P.M.**, in quanto effettuata su un **veicolo il cui utilizzo è riferibile all'attività della società stessa**.

-

Mancanza di autorizzazione

In linea generale, la **mancanza dell'autorizzazione** dovrebbe comportare l'**inutilizzabilità dei dati acquisiti**, con la conseguenza che la **nullità dell'atto impositivo** potrà essere **dichiarata** soltanto quando l'atto sia **basato totalmente su dati inutilizzabili**.




VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Dalla Chiesa. Storia del generale dei carabinieri che sconfisse il terrorismo e morì a Palermo ucciso dalla mafia



Andrea Galli

Mondadori

Prezzo – 20,00

Pagine – 309

Giovanissimo incursore durante la Seconda guerra mondiale, dopo l'8 settembre partigiano sulle coste adriatiche, poi in Sicilia a caccia di latitanti nelle campagne dove spadroneggiava il bandito Giuliano, quindi a Milano alle prese con alcuni grandi delitti «mediatici» in una città in pieno boom economico. Per il generale Carlo Alberto dalla Chiesa questi furono gli esordi di una straordinaria carriera da comandante, sempre in prima linea nella lotta alla criminalità e al servizio dello Stato. Nella lunga battaglia contro la mafia, quando sfidò il sistema di potere dei boss e si scontrò con la loro capacità di «aggiustare» i processi ed evitare condanne, e poi negli anni bui del terrorismo, quando fu chiamato a guidare la ferma reazione delle istituzioni contro la minaccia eversiva delle Brigate rosse, il generale fu sempre sul campo accanto ai propri uomini, e unì carisma, intuito, coraggio a un metodo d'indagine che avrebbe fatto scuola. Marito e padre affettuoso, fine psicologo (i principali pentimenti di brigatisti furono merito suo), Carlo Alberto dalla Chiesa è stato, innanzitutto, un carabiniere. E il congedo dall'Arma, in occasione della sua nomina a prefetto di Palermo, fu un dolore che faticò a descrivere: scelto ancora una volta dalla politica come uomo della provvidenza, nella stagione più sanguinosa della guerra di mafia fu lasciato solo, quando Cosa nostra decise di eliminarlo perché in poco tempo aveva svelato interessi criminali che solo anni dopo sarebbero emersi

con chiarezza dalle inchieste giudiziarie. Attingendo a rapporti e informative, visitando i luoghi che lo videro cogliere successi investigativi, tra pedinamenti e arresti, e soprattutto condividendo segreti operativi e retroscena inediti degli uomini che gli furono accanto, Andrea Galli ha ricostruito in queste pagine la vicenda umana e professionale del più famoso carabiniere d'Italia, trentacinque anni dopo il tragico attentato di via Carini a Palermo, il 3 settembre 1982, e insieme ha tracciato un racconto che, dal secondo dopoguerra a oggi, segue il filo rosso della drammatica e spesso misteriosa storia del nostro Paese, ripercorsa attraverso la biografia di un suo indimenticato protagonista chiamato a «essere al centro della fiducia e della credibilità dello Stato».

La maledizione del re



Philippa Gregory

Sperling & Kupfer

Prezzo – 19,90

Pagine – 480

Con l'ascesa al trono di Enrico VII, la sanguinosa guerra delle Due Rose sembra giunta finalmente al termine. Ma per i Plantageneti sopravvissuti la vita è un filo sottile che può spezzarsi in ogni momento. Per Margaret Pole, l'ultima degli York, quel filo è nelle mani della regina rossa, la madre del re, che vede in lei una rivale pericolosa con il diritto di reclamare il trono. Ben conscia dei rischi che corre, dopo aver visto rinchiudere nella Torre di Londra e poi uccidere i fratelli, Margaret... accetta un matrimonio di basso rango per lei, quello con sir Richard Pole, nobile del Galles, alleato da sempre della nuova famiglia reale. Nelle vesti di lady Pole, Margaret diventa dama di fiducia di Arturo, il principe del Galles, e della sua bella moglie, Caterina d'Aragona. E solo la tragica, inattesa e precoce morte di Arturo le restituisce un posto a corte, al seguito della giovane vedova. Che diventa la prima moglie di Enrico VIII. Ma il potere della regina spagnola sul re è di breve durata e Margaret è costretta a scegliere tra l'amata Caterina e il sempre più tirannico Enrico. Sapendo che la maledizione dei Tudor potrebbe avere fine.

Prima dell'alba



Paolo Malaguti

Neri Pozza

Prezzo – 17,00

Pagine – 304

Alle 6,30 del 27 febbraio 1931 il trillo violento del duplex manda all'aria uno dei sogni più belli, con tanto di fiammante Fiat 521 Coupé, fatti dall'ispettore Ottaviano Malossi, 32 anni, sposato da cinque, ufficiale della Polizia di Stato nella questura centrale di Firenze. Dall'altro capo del telefono il collega Vannucci gli dice che è atteso alla stazione dagli agenti della Ferroviaria... con una certa urgenza, visto che c'è di mezzo un morto. Il tempo di trangugiare l'orzo riscaldato dalla sera prima nel buio del cucinino, salutare la moglie, inforcare la bicicletta, che Malossi si ritrova al cospetto degli agenti e poi su un treno diretto a Calenzano dove, riverso sulla massicciata, sul lato esterno della linea che scende da Prato, giace il cadavere del morto in questione. Vestito in maniera seria ed elegante, il morto porta i chiari segni di una caduta: tracce di polvere biancastra sulla schiena, uno strappo alla cucitura della manica sinistra, un altro strappo all'altezza del ginocchio destro. Il volto è quello di un uomo anziano e ben curato, capigliatura candida, pizzo lungo e folto. Gli uomini accorsi per primi sul posto lo guardano con un'espressione di timore mista a reverenza. Nel sole accecante del mattino Malossi non tarda a scoprire il perché. Le tessere della Milizia volontaria e del PNF contenute nel portafoglio del morto mostrano generalità da far tremare i polsi: *Graziani Andrea, nato a Bardolino di Verona, il 15 luglio 1864, Luogotenente Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale*. Un caso spinoso, dunque, per cui bisogna fare presto, trovare i colpevoli, se ve ne sono, ma soprattutto consegnare quanto prima il corpo dell'eroe agli onori che la Patria vuole tributargli. Resta da chiarire, però, come Graziani sia finito riverso al suolo sulla scarpata opposta a quella di marcia del treno su cui viaggiava: si è suicidato, spiccando letteralmente un balzo fuori dal portello, oppure qualcuno, prima dell'alba, lo ha spinto con violenza giù dal convoglio? Malossi inizia a scavare con prudenza, tra resistenze, false piste e pressioni dall'alto, in un viaggio alla ricerca della verità che, dai binari della linea Prato-Firenze, lo condurrà lontano nel tempo, fino all'ottobre del 1917, sulle tracce di un fante italiano testimone silenzioso del disastro di Caporetto e, prima ancora, di una vita di trincea

resa intollerabile dai massacri e dal rigore insensato di una gerarchia pronta a far pagare con la fucilazione anche la più banale infrazione del regolamento.

Da dove la vita è perfetta



Silvia Avallone

Rizzoli

Prezzo- 19,00

Pagine – 384

C'è un quartiere vicino alla città ma lontano dal centro, con molte strade e nessuna via d'uscita. C'è una ragazzina di nome Adele, che non si aspettava nulla dalla vita, e invece la vita le regala una decisione irreparabile. C'è Manuel, che per un pezzetto di mondo placcato oro è disposto a tutto ma sembra nato per perdere. Ci sono Dora e Fabio, che si amano quasi da sempre ma quel "quasi" è una frattura divaricata dal desiderio di un figlio. E poi c'è Zeno, che dei desideri ha già imparato a fare a meno, e ha solo diciassette anni. Questa è la loro storia, d'amore e di abbandono, di genitori visti dai figli, che poi è l'unico modo di guardarli. Un intreccio di attese, scelte e rinunce che si sfiorano e illuminano il senso più profondo dell'essere madri, padri e figli. Eternamente in lotta, eternamente in cerca di un luogo sicuro dove basta stare fermi per essere altrove.

Il ritorno



Hisham Matar

Einaudi

Prezzo – 19,50

Pagine – 256

Nel marzo del 2012 Hisham Matar s'imbarca su un volo per la Libia. È il suo primo ritorno dopo 33 anni nella terra color ruggine, giallo e verde intenso della sua infanzia, la terra che lo ha separato dal padre la notte del 1990 in cui Jaballa Matar venne sequestrato dal regime di Gheddafi, condotto nella terribile prigione di Abu Salim e poi fatto sparire. Il figlio Hisham ci accompagna in un viaggio lucido e struggente attraverso i luoghi di una memoria privata che è anche fardello collettivo di una nazione, alla ricerca di un padre perennemente vivo e morto al quale restituire almeno la certezza di un destino. Hisham Matar ha diciannove anni quando suo padre Jaballa, fiero oppositore del regime di Muammar Gheddafi, viene sequestrato nel suo appartamento del Cairo, rinchiuso nella famigerata prigione libica di Abu Salim e fatto sparire per sempre. Ventidue anni più tardi il figlio Hisham, che non ha mai smesso di cercarlo, può approfittare dello sprazzo di speranza aperto dalla rivoluzione del febbraio 2011 per fare finalmente ritorno nella terra della sua infanzia felice. Quel viaggio verso un presente ormai sconosciuto non è che lo spunto per un itinerario storico e affettivo ben più vasto. Visitando i luoghi e incontrando i parenti e gli amici che hanno condiviso con Jaballa decenni di prigionia nel «nobile palazzo» di Abu Salim, Hisham può recuperare un passato che risuona in lui con un'eco mai sopita e ritagliare i contorni di un padre che, in assenza di un corpo, risulta privo di confini. Le tappe del viaggio privato s'intersecano con la storia libica del ventesimo secolo, dalla resistenza all'occupazione italiana al flirt di Gheddafi con l'Inghilterra di Tony Blair. Ma anche all'antro più buio, all'orrore più raccapricciante, segue, in queste pagine, la luce di un dipinto di Manet, la melodia di un alam: la consolazione dell'arte e della bellezza come autentica espressione dell'uomo. E anche quando della speranza di ritrovare un padre vivo «non rimangono che granelli sparsi», lo sguardo di Matar continua a puntare risolutamente in avanti: «Mio padre è morto ed è anche vivo. Non possiedo una grammatica per lui. È nel passato, nel presente e nel futuro. Ho il sospetto che anche coloro che hanno sepolto il proprio padre provino la stessa cosa. Io non sono diverso. Vivo, come tutti viviamo, nell'indomani».



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)